

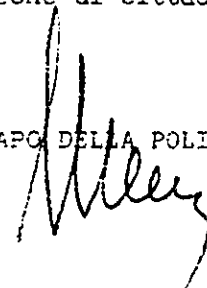
Le sedi periferiche dell'I.N.P.S., gli Uffici Provinciali del Lavoro e gli Ispettorati del Lavoro agirebbero congiuntamente nella fase di consegna della documentazione contributiva, di comunicazione di assunzione e di rilascio del libretto di lavoro, prodromica alla conclusione del procedimento culminante nel rilascio del permesso di soggiorno.

Tali rapporti di sinergia tra i vari organismi coinvolti nella stessa problematica, esaltando la professionalità degli operatori, non possono che portare ad una proficua collaborazione ed un confronto sereno tra le istituzioni e il mondo della immigrazione.

Risulta, d'altronde, allo scrivente che già presso alcune sedi sono stati costituiti sportelli polifunzionali, che riuniscono, in una stessa area, personale dell'Ufficio Stranieri della Questura, personale dell'INPS, dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, nonché dell'Ispettorato del Lavoro, con l'obiettivo sopra specificato di snellimento e semplificazione delle procedure di regolarizzazione.

La proposta dell'I.N.P.S. unitamente all'esperienza dei predetti sportelli polifunzionali, costituendo utili strumenti per favorire la contestualità delle decisioni mediante l'apporto contemporaneo delle singole Amministrazioni, a diverso titolo competenti, rappresentano una proficua ipotesi di lavoro che si auspica possa essere utilmente perseguita dalle SS.LL. nell'attuazione delle procedure di regolarizzazione di cittadini extracomunitari.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Sanatoria cittadini extracomunitari

Attuale percorso procedurale

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Questura | per presentazione istanza di permesso di soggiorno |
| 2 | INPS | per ritiro della modulistica per i pagamenti dei contributi |
| 3 | Posta/Banca | per il versamento dei contributi |
| 4 | INPS | per consegna documentazione di regolarizzazione contributiva |
| 5 | UPLMO | per consegna della comunicazione di assunzione |
| 6 | Ispettorato del lavoro | per rilascio del libretto di lavoro |
| 7 | Questura | per rilascio del permesso di soggiorno |

Percorso procedurale unificato

- | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------------|--|--|
| 1 | } | → | 1 | Questura | per presentazione istanza di permesso di soggiorno e per consegna modulistica e indirizzamento | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 2 | Posta/Banca per versamento contributi | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | } | → | 3 | Sportello unificato | per consegna documentazione e regolarizzazione contributiva, di comunicazione di assunzione e per il rilascio del libretto di lavoro | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 4 | Questura per il rilascio del permesso di soggiorno | | | | |

Circolare n. 10/96

.1

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107302/2/4/1/1^Div.

Roma, 15.3.96

OGGETTO: Vistingresso - Richiesta di accertamenti da parte
delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

E' stato segnalato dal Ministero degli Affari Esteri che talune Questure non darebbero seguito alle istanze inoltrate da alcune Rappresentanze diplomatiche e consolari, specie quelle con sede nei Paesi dell'est Europa, concernenti la richiesta di espletamento di opportuni accertamenti sulla serietà dei referenti in Italia, al fine del rilascio del visto di ingresso per turismo a favore dei cittadini extracomunitari, pur in costanza di una regolarità della documentazione.

Ciò posto, si pregano le SS.LL. di sensibilizzare gli Uffici dipendenti affinché vengano forniti tempestivi riscontri, direttamente alle Rappresentanze diplomatiche e consolari che abbiano inoltrato le segnalazioni sopraindicate, anche quando le stesse abbiano già rilasciato il visto d'ingresso.

Gli accertamenti richiesti, infatti, non solo serviranno a smascherare eventuali attività illecite, quali lo sfruttamento della prostituzione, che spesso volte si nascondono dietro l'ingresso per turismo di stranieri, ma, una volta comunicati alle Ambasciate e Consolati italiani, verranno utilizzati come precedenti per concedere o meno ulteriori visti di ingresso.

IL CAPO DELLA POLIZIA

DE/eb

Circolare n. 11/96

dg

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^a Div.

Roma, 18.3.96

OGGETTO: Ricongiungimenti familiari derivanti da matrimoni misti e ricongiungimenti di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani.-

AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	
PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	<u>ACOSTA</u>

Si informano le SS.LL. che questa Amministrazione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, ha messo a punto specifiche procedure per le categorie di ricongiungimenti familiari indicati in epigrafe, che non rientrano tra quelle previste dall'art.4 della Legge 943/86 e dall'art.11 del D.L. 22/96.

Nel trasmettere copia della circolare che, in proposito, il Ministero degli Affari Esteri ha diramato alle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui punti essenziali delle nuove procedure concordate, al fine di poter impartire le opportune direttive ai competenti Uffici Stranieri.

- RICONGIUNGIMENTI DI CONIUGI STRANIERI CON CITTADINI ITALIANI

Nell'ipotesi di ricongiungimento familiare del coniuge straniero rimasto all'estero a seguito di matrimonio celebrato in Italia o all'estero, il coniuge italiano, che si trovi in Italia, dovrà presentare presso la Questura competente per territorio una dichiarazione in cui conferma la richiesta del rilascio di un visto di ingresso per il coniuge che si trova all'estero. Le suddette dichiarazioni dovranno essere vidimate dalla stessa Questura e, successivamente presentate al Consolato (paragrafo 1-IV circolare Ministero Affari Esteri).

Sempre al fine dell'ingresso in Italia del coniuge straniero, sarà necessario che il coniuge italiano dimostri il proprio stato libero. Tale condizione potrà anche risultare nella stessa dichiarazione di assenso all'ingresso sopraindicata, vidimata dalla Questura (paragrafo 1 - V).

Anche nell'ipotesi di richiesta di visto di ingresso da parte del cittadino straniero che chiede di entrare in Italia per sposarsi con cittadino italiano, codeste Questure dovranno vidimare la dichiarazione del cittadino italiano nubendo in cui si conferma la richiesta del visto di ingresso a favore del cittadino straniero con cui egli vuole contrarre matrimonio (paragrafo 2).

Per quanto concerne, inoltre, l'ipotesi di matrimonio celebrato in Italia con coniuge straniero che si trovi già sul territorio nazionale si chiarisce che:

- 1) qualora il coniuge straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, a qualunque titolo concesso, egli potrà ottenere, previa esibizione del certificato di matrimonio e del permesso di soggiorno di cui è titolare, un nuovo permesso di soggiorno per coesione familiare della validità di tre anni;

- 2) nel caso in cui il coniuge straniero non sia in grado di dimostrare la regolarità del soggiorno potrà, comunque, richiedere un permesso di soggiorno per coesione familiare, sempreché possa esibire, oltre al certificato di matrimonio, un valido documento di identificazione. La richiesta suddetta verrà esaminata da codeste Questure, ai sensi dell'art.7 sexies comma 9, così come interpretato nella circolare emanata da questo Dipartimento in data 7.12.1995.

- RICONGIUNGIMENTO DI STRANIERI NON COMUNITARI CHE SIANO FAMILIARI DI CITTADINI ITALIANI

Relativamente alla possibilità di ricongiungimento familiare di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani, questa Amministrazione, nell'impossibilità di estendere agli stranieri sopraindicati il diritto sancito dall'art.4 della Legge 943/86 per i familiari stranieri di lavoratori extracomunitari occupati, ha richiesto specifico parere al Consiglio di Stato sull'applicabilità ai cittadini italiani, in quanto cittadini di Stato membro dell'Unione Europea, delle norme del decreto legislativo n. 470 del 26.11.1992.

Detta normativa all'art.1, nello stabilire nuove norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E., ha introdotto gli artt.5 bis e seguenti, al D.P.R. 30.12.1965 n.1656.

In particolare, è previsto da tale disposizione il diritto al soggiorno in Italia dei seguenti familiari di un cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea:

- a) coniuge e discendenti;
- b) ascendenti propri e del coniuge.

L'Alto Consesso, in data 11 dicembre 1995, ha formulato il parere, che, con la presente, si trasmette alle SS.LL., con il quale vengono interamente condivise le tesi di questo Ministero.

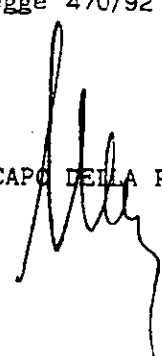
Tanto premesso, si è convenuto con il Ministero degli Affari Esteri di adottare una specifica procedura, indicata nel punto B dell'allegata circolare del citato Dicastero, al fine di consentire l'ingresso in Italia dei familiari extracomunitari di cittadini italiani.

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che la documentazione acquisita da codeste Questure non dovrà essere inviata a questo Ministero, ma le stesse Questure dovranno rilasciare il proprio nulla osta secondo quanto previsto dall'art.11 del D.L. n.22 del 18.1.1996, inviandolo a questo Dicastero per il successivo inoltro, in via telematica, al Ministero degli Affari Esteri.

Ai familiari extracomunitari di cittadini italiani verrà rilasciato un permesso di soggiorno della durata di tre anni, rinnovabile secondo le modalità previste dall'art.4, comma 7 della Legge 39/90.

I suddetti stranieri potranno, inoltre, accedere ad attività lavorative ai sensi e con i limiti disposti dalla Legge 470/92 (art.5 bis e seguenti, comma 5).

IL CAPO DELLA POLIZIA





Ministero degli Affari Esteri
DGEAS X

Codice Minionis:

100/530

06 MAR. 1996

(data e numero di protocollo)

Prestazione:

Oggetto: Ricongiungimenti familiari derivanti da matrimoni misti e in applicazione del Decreto Legislativo n.470 del 26/11/1992.

Riferimenti: Tel.asso min.le 100/2823 del 4.12.92.

TELESPRESSO indirizzato a:

A tutte le Rappresentanze
Diplomatiche e Consolari
Loro Sedi:

- D.G.A.P. Uff.VII
SEDE

o p.c. - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Affari Sociali

Ministero dell'Interno
Dip. P.S.

- Servizio Stranieri
- Polizia di Frontiera:

- Ministero di Grazia e Giustizia
Gabinetto

Ministero del Lavoro
- Gabinetto

- Servizio per i problemi dei lavoratori
extracomunitari:

ROMA

- Segreteria Generale

- DGAP Uff.VII

- DGEAS Segreteria - Uff.VIII
SEDE

A seguito di quanto convenuto col Ministero dell'Interno, sono state regolamentate le sottopencate categorie di ricongiungimenti familiari, che non rientrano tra quelle previste dalla L. 943/86, all'art. 4, e dal Decreto Legge 22 del 18.1.96, all'art.11.

Alleg.

Si è ritenuto necessario fornire una disciplina completa per quanto riguarda: (A) i ricongiungimenti tra coniugi, di cui uno italiano, comprese le modalità del rilascio del visto d'ingresso per matrimonio, e (B) i ricongiungimenti di familiari stranieri di cittadini italiani (discendenti e ascendenti). Infine sono state previste (C) alcune definizioni per rendere più chiara ed uniforme la trattazione amministrativa della materia.

A. Ricongiungimenti per matrimonio con cittadino straniero.

Erano già state emanate in passato (circ. min.le 100/2823 del 4.12.1992, seconda parte) alcune disposizioni per regolare l'ingresso dei coniugi stranieri di cittadini italiani, seguendo peraltro delle procedure diversificate (e tra loro diseguali) a seconda del luogo dove veniva avvalta la pratica (con richiesta dall'Italia o direttamente dall'estero). E' quindi parso opportuno rivedere l'intera questione per fornire disposizioni complete e stabilire procedure omogenee e semplificate in ossequio alle norme che assicurano il principio dell'unità della famiglia (artt. 143, 144, 147 del C.C. come riformati dalla L. 151 del 19.5.1975 sul diritto di famiglia).

1) Ricongiungimento familiare del coniuge straniero, rimasto all'estero, con coniuge italiano a seguito di matrimonio celebrato in Italia o all'estero (sostituisce la seconda parte della Circolare Ministeriale 100/2823 del 4.12.1992).

In tutti questi casi la Rappresentanza diplomatica rilascerà un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare al coniuge straniero, rispettando il regime di visto previsto per ciascun Paese e sulla base di apposita richiesta da parte del coniuge straniero interessato alla quale dovranno essere allegati i seguenti documenti.

i) certificato di matrimonio rilasciato dal competente comune italiano se il matrimonio è stato celebrato in Italia o se, nel caso di matrimonio celebrato all'estero, esso è già stato trascritto in Italia.

ii) In alternativa potrà essere accettato anche il solo certificato di matrimonio straniero purchè esso sia stato accettato e riconosciuto dalla competente autorità consolare come valido ai fini del riconoscimento legale del matrimonio e ne abbia di conseguenza disposto l'invio in Italia per la trascrizione nel comune di residenza del coniuge italiano.

iii) Qualora il coniuge italiano si trovi all'estero con il coniuge straniero, dovrà fornire una dichiarazione con cui chiede che venga rilasciato il visto al fine di consentire all'altro coniuge l'ingresso in Italia, dove entrambi hanno stabilito di risiedere.

iv) Qualora invece il coniuge italiano si trovi in Italia, egli dovrà fornire una dichiarazione presso la Questura del luogo dove risiede in cui conferma la richiesta del rilascio di un visto d'ingresso per il coniuge che si trova all'estero. Detta dichiarazione, validata dalla Questura, dovrà essere presentata al Consolato con la restante documentazione.

v) Nel caso in cui il matrimonio non sia stato ancora trascritto in Italia, ma il Consolato abbia già ricevuto, in qualità di ufficio di stato civile, l'atto di matrimonio straniero, dovrà essere allegato alla richiesta di visto anche un certificato di stato libero rilasciato dal comune italiano, a riprova che il cittadino

italiano non abbia contratto in precedenza altro matrimonio. La condizione di stato libero potrà anche risultare nella eventuale comunicazione di assenso all'ingresso vidimata dalla Questura.

vi) L'autorità consolare rilascerà il visto d'ingresso nel più breve tempo possibile, salvo quanto diversamente previsto in materia dal regime di visto applicato al paese di provenienza dello straniero e fatti salvi i controlli di rito, in presenza della documentazione completa richiesta.

2) Richiesta di un visto d'ingresso da parte del cittadino straniero nubendo per la celebrazione del matrimonio in Italia.

La richiesta di cui sopra potrà essere accolta previa esibizione all'ufficio consolare della seguente documentazione (in aggiunta a quella normalmente richiesta):

- certificato di avvenute pubblicazioni matrimoniali rilasciato dal Comune;
- dichiarazione, vidimata dalla Questura competente, del cittadino italiano nubendo in cui si conferma la richiesta di visto a favore del cittadino straniero con cui egli vuole contrarre matrimonio, indica la volontà di entrambi di risiedere in Italia e fornisce idonea garanzia economica quanto al soggiorno prima del matrimonio.

L'ufficio consolare rilascerà sulla base del regime dei visti vigente e fatti salvi gli accertamenti di rito, un visto d'ingresso della durata massima di giorni 90 per matrimonio, rinnovabile.

B. Ricongiungimenti di stranieri non comunitari che siano familiari di cittadini italiani (Decreto Legislativo 26.11.1992 n. 470 in attuazione delle direttive 90/364, 90/365 e 90/366 CEE del 28.6.1990, unito in copia).

A seguito del parere conforme del Consiglio di Stato, promosso dal Ministero dell'Interno acquisiti i conformi pareri delle altre Amministrazioni competenti, si devono ritenere applicabili anche ai cittadini italiani, in quanto cittadini di Stato membro dell'Unione Europea, le norme del decreto legislativo n. 470 del 26.11.1992.

In tale modo è stata superata la preesistente impossibilità di autorizzare il ricongiungimento familiare in favore di congiunti extracomunitari di cittadini stranieri (figli e genitori a carico) che hanno acquistato la cittadinanza italiana, generalmente a seguito di matrimonio con cittadino italiano.

Deve osservarsi infatti che tali istanze di ricongiungimento non trovano accoglimento né ai sensi della Legge 943/86, art. 4, che riguarda solo i congiunti di lavoratori stranieri occupati, né ai sensi della nuova disciplina contenuta nel D.L. 22 del 18.1.1986, art. 11, che è comunque riferita ai soli ricongiungimenti tra cittadini extracomunitari.

Il Decreto Legislativo 26.11.92 n.470, nello stabilire nuove norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E., ha introdotto, all'art. 1, gli artt. 5 bis e seguenti, al D.P.R. 30.12.1985 n. 1856.

In particolare, è previsto da tale disposizione il diritto al soggiorno in Italia dei seguenti familiari di un cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea:

- a) coniuge e discendenti;
- b) ascendenti propri e del coniuge.

Tanto premesso, per rendere operativi i principi sopraesposti, i cittadini italiani che richiedano il ricongiungimento familiare di congiunti extracomunitari dovranno presentare alla Questura della provincia di residenza la richiesta del visto per ricongiungimento familiare, corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione, emessa da una competente autorità straniera e legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana, che il familiare da ricongiungere sia "a carico" dello stesso cittadino italiano richiedente. Ove non sia possibile l' esibizione, da parte dello straniero da ricongiungere, della dichiarazione sottoindicata, potrà essere accettata dalla Rappresentanza diplomatica una autodichiarazione dello stesso straniero che, comunque, verrà sottoposta ad attenta verifica da parte delle autorità consolari".

2) dimostrazione, da parte del richiedente il ricongiungimento residente in Italia, di possedere un reddito familiare netto mensile pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile;

3) l'assenso all'espatrio dell'altro genitore o di chi eserciti la patria potestà, rilasciato secondo le previste forme legali e legalizzato dalle competenti autorità diplomatiche e consolari, quando si tratti del ricongiungimento dei figli; assenso dell'eventuale altro coniuge italiano convivente all'ingresso dei figli e dichiarazione di disponibilità ad accoglierli nell'abitazione familiare.

4) Assenso dell'altro coniuge italiano convivente ad accogliere nell'abitazione familiare il genitore straniero, o i genitori stranieri, a carico.

5) Certificato di stato civile legalizzato dalla competente autorità diplomatica o consolare da cui risulti il rapporto di parentela con il congiunto italiano.

La Questura competente, acquisita la predetta documentazione, provvederà a rilasciare il proprio nulla osta, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n.22 del 18.1.1996 inviandolo al Ministero dell'Interno per il successivo inoltrare, in via telematica, al Ministero degli Affari Esteri. Il visto d'ingresso sarà rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare competente sulla base della specifica nota autorizzativa del Ministero degli Esteri.

Ai familiari extracomunitari di cittadini italiani verrà rilasciato un permesso di soggiorno valido per tre anni che, alla scadenza, verrà rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 7 della legge 28/2.1990 n. 39.

C. Si è convenuto infine sulla seguente terminologia da utilizzare nelle pratiche amministrative, per cui:

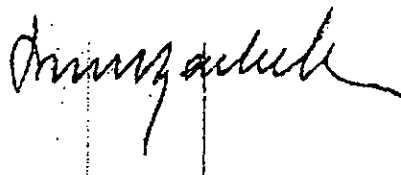
a) Con "ricongiungimento familiare" si definisce l'autorizzazione all'ingresso nello Stato, finalizzata alla riunificazione del nucleo familiare, di un cittadino straniero che si trova in stato di coniugio con altro cittadino straniero regolarmente residente o con un cittadino italiano o con un cittadino di un paese comunitario, e dei figli minori di età degli stessi. Agli stranieri non comunitari verrà rilasciato un apposito visto d'ingresso per ricongiungimento familiare.

b) Con "coesione familiare" si definisce la decisione dell'autorità amministrativa di consentire la permanenza sul territorio di cittadini non comunitari membri dello stesso nucleo familiare quando uno dei componenti adulto ha già regolare titolo al soggiorno, se straniero, oppure è cittadino italiano. In questo caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per coesione familiare.

c) Con "visita familiare" si definisce l'ingresso in Italia di un familiare per un soggiorno di breve durata (fino a 90 giorni) presso altri membri della stessa

famiglia regolarmente residenti. In questo caso si rilascia un visto per visita familiare.

d) familiare è colui che è legato da una relazione di parentela di 1° grado con altro membro della famiglia, e cioè oltre al coniuge, il figlio minore di età e i genitori a carico.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Mazzanti', written in a cursive style.

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

Prima 8.11.1995

N. Sezione 679/95

La Sezione

OGGETTO

Ministero dell'interno. Ricongiungimento
familiare di congiunti extracomunitari di cit-
tadini italiani (d.lg. 26 novembre 1992, n. 470).

Quesito.

Letta la relazione n.
559/443/186378/5/11/3/1/2, in data 27
gennaio 1995 (pervenuta a questo
Consiglio di Stato il 28 febbraio), con
la quale il Ministero dell'Interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza richiede il parere del Consiglio di Stato
sulla questione in oggetto;

letto il parere interlocutorio della Sezione, reso in data 15 marzo 1995, e il
conseguente adempimento dell'amministrazione, pervenuto il 16 ottobre 1995;

esaminati gli atti e udito il relatore;

richiamato quanto esposto dalla referente amministrazione;

CONSIDERATO:

1. Il Ministero dell'interno espone che numerosi cittadini italiani, tra i quali ex cittadini extracomunitari che hanno acquisito la cittadinanza italiana, presentano istanze di ricongiungimento familiare in favore di congiunti extracomunitari.

Poiché tali istanze non possono essere accolte ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 -che si riferisce ai soli cittadini extracomunitari- l'amministrazione ritiene di poter estendere ai cittadini italiani, in quanto cittadini dell'Unione europea, le norme previste per questi ultimi dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, che, in particolare, all'articolo 1, ha introdotto l'articolo 5 bis del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656. La disposizione prevede il diritto al soggiorno in Italia dei familiari del "cittadino di uno Stato membro della Comunità europea" che versi in certe condizioni di lavoro e di reddito.

Sulla questione tutte le amministrazioni interpellate a seguito di parere interlocutorio della Sezione -Ministero degli affari esteri, Ministero di grazia e giustizia, Direzione per gli affari generali e Ufficio legislativo dello stesso Ministero dell'interno- hanno condiviso l'opinione dell'amministrazione referente, nel senso dell'applicabilità della citata disposizione ai cittadini italiani, in quanto cittadini di Stato membro dell'Unione.

2. La Sezione ritiene che la tesi possa essere condivisa.

La questione sorge dalla mancata esplicita previsione di una norma che consenta ai cittadini italiani -non rileva, in punto di diritto, se divenuti tali per

acquisto successivo della cittadinanza italiana- di chiedere il ricongiungimento familiare in favore dei propri congiunti di cittadinanza extracomunitaria.

L'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, contempla tale diritto solo in favore dei lavoratori extracomunitari che chiedano di ricongiungersi in Italia con i familiari.

L'articolo 5 bis del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656 -introdotto dall'articolo 1, decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470- prevede il diritto al ricongiungimento con i propri familiari extracomunitari anche in favore dei cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che si trovi in Italia.

Tale norma -introdotta in attuazione di direttive comunitarie in materia di diritto di soggiorno di cittadini comunitari- sembrerebbe, in quanto tale, riferirsi ai soli cittadini di altri Stati membri che si trovino nel territorio della Repubblica italiana.

Tale interpretazione, peraltro, si traduce in una oggettiva discriminazione in danno di cittadini italiani, residenti in Italia, i quali abbiano congiunti extracomunitari. I cittadini italiani, infatti, si troverebbero, quanto alla possibilità di fruire del beneficio del ricongiungimento familiare, in una situazione peggiore sia rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione, sia rispetto agli stessi cittadini extracomunitari.

Una tale irragionevole soluzione -in contrasto con i precetti di uguaglianza e razionalità posti dall'art. 3 della Costituzione- richiede che l'apparente lacuna normativa sia colmata, in via di interpretazione integrativa, mediante il ricorso alla citata disposizione del decreto legislativo n. 470 del 1992, la quale non potrà

che essere letta come riferita anche ai cittadini italiani, quali cittadini di uno Stato membro dell'Unione.

La soluzione consente dunque un'esauritiva sistemazione della materia, coerente con i principi richiamati dalla Corte costituzionale sull'inerenza dell'istituto del ricongiungimento familiare ai valori della famiglia e della persona aventi rango costituzionale (sent. n. 28 del 1995). Del resto, l'articolo 4, comma 7, della legge 28 febbraio 1990, n. 39 già prevede la durata illimitata del permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini extracomunitari coniugati con un italiano e residenti in Italia da oltre tre anni in stato di coniugio.

Naturalmente il diritto di ricongiungimento è riconosciuto nei limiti e alle condizioni richieste dal decreto legislativo n. 470 del 1992. Probabilmente -come rileva il Ministero degli affari esteri- il riferimento della disposizione a cittadini italiani richiederà l'emanazione di istruzioni applicative.

3. La seconda questione sottoposta alla Sezione concerne l'individuazione dei familiari aventi titolo al ricongiungimento.

La norma si riferisce a "a) coniuge e discendenti; b) ascendenti propri e del coniuge."

Il raffronto letterale tra le due ipotesi potrebbe indurre -come rileva anche l'amministrazione referente- a ritenere che non abbiano titolo al ricongiungimento i figli del coniuge extracomunitario -avuti da precedente unione- del cittadino italiano.

Tale soluzione appare peraltro fortemente irragionevole -perché consentirebbe l'ingresso e soggiorno agli ascendenti e non anche ai figli del